
Secondo giorno della venticinquesima Riunione
Giornale MC(25) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.6/18
POTENZIAMENTO DEGLI SFORZI VOLTI A PREVENIRE E
COMBATTERE LA TRATTA DI BAMBINI, INCLUSI I MINORI
NON ACCOMPAGNATI

Il Consiglio dei ministri,

profondamente allarmato dalla diffusione della tratta di bambini, compresi quelli non accompagnati, in tutte le sue forme, anche a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, criminalità forzata, matrimonio forzato e prelievo di organi,

riaffermando tutti gli impegni dell'OSCE volti a contrastare la tratta di bambini, contenuti, in particolare, nella Decisione del Consiglio dei ministri N.13/04 sulle esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime di tratta, nella Decisione del Consiglio dei ministri N.15/06 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini, nelle Decisioni del Consiglio dei ministri N.6/17 sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani e N.7/17 sul potenziamento degli sforzi volti a combattere ogni forma di tratta di minori, anche a fini di sfruttamento sessuale, nonché altre forme di sfruttamento sessuale di minori, e nel Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani (2003) e i relativi Addenda del 2005 e del 2013,

prendendo atto delle pertinenti disposizioni dei relativi strumenti internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il Protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il suo Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999 (N.182) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

profondamente preoccupato per l'elevato numero di bambini non accompagnati che negli ultimi anni sono diventati vulnerabili alla tratta di esseri umani,

riconoscendo che l'adozione di un approccio incentrato sulla vittima e consapevole dei suoi traumi, che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze

e ragazzi e dell'interesse superiore del bambino, è fondamentale per prevenire efficacemente che i bambini siano vittime di tratta di esseri umani e per proteggerli da tale fenomeno,

riconoscendo che la collaborazione tra gli Stati, gli operatori di primo intervento e la società civile, può contribuire ulteriormente a prevenire che i bambini, compresi quelli non accompagnati, siano vittime di tratta di esseri umani,

ricordando che nella Decisione del Consiglio dei ministri N.7/17, gli Stati partecipanti hanno espresso preoccupazione per la vulnerabilità dei minori non accompagnati alla tratta di esseri umani e hanno incoraggiato gli Stati partecipanti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vulnerabilità dei minori nei flussi migratori a ogni forma di tratta di minori e ad accrescere la capacità e ampliare il raggio di azione degli operatori di primo intervento per individuare i minori vittime di tratta e garantire loro protezione e adeguata assistenza, nonché rimedi efficaci e altri servizi previsti dalla legislazione nazionale,

elogiando gli Stati partecipanti che adottano misure legislative speciali e di altro tipo per l'individuazione precoce, l'accoglienza e la protezione dei minori vulnerabili alla tratta di esseri umani, compresi i minori non accompagnati,

riconoscendo l'importanza del contributo della società civile, incluse le organizzazioni religiose, tra l'altro nell'assistere le autorità nazionali nel prevenire e contrastare tutte le forme di tratta di bambini attraverso meccanismi nazionali di lotta contro la tratta, compresi i Meccanismi nazionali di rinvio, se del caso,

prendendo atto della 17^a Conferenza dell'Alleanza contro la tratta di persone sulla "Tratta di bambini e l'interesse superiore del bambino" (2017) e della prima Riunione supplementare dell'OSCE nel quadro della dimensione umana sulla "Tratta di minori: dalla prevenzione alla protezione" (2018),

invita gli Stati partecipanti a:

1. adottare misure pertinenti affinché tutti i bambini vittime della tratta di esseri umani siano trattati in linea con il principio di non discriminazione e conformemente alle loro esigenze individuali e tenendo conto del loro interesse superiore, offrendo loro l'opportunità di essere ascoltati, come appropriato, e garantendo e proteggendo i loro diritti umani;
2. adottare un approccio incentrato sulle vittime e informato sui traumi che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi e dell'interesse superiore del bambino, e rispetti pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali dei bambini vittime della tratta di esseri umani;
3. fornire, se del caso, ai prestatori di servizi governativi e alle agenzie che entrano in contatto con i minori formazione e indicazioni adeguate su come individuare, segnalare, assistere e proteggere i minori vittime di tratta, in modo adeguato all'età e tenendo conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi, e a prendere in considerazione offerte formative per attori del settore privato che entrano in contatto con i minori vittime della tratta;
4. adottare misure per fornire ai minori vittime della tratta in via prioritaria, se necessario, un tutore qualificato e idoneo o equivalente e/o un rappresentante legale al fine di

salvaguardare gli interessi dei minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, e facendo in modo che i loro tutori e/o rappresentanti legali siano coinvolti nelle procedure riguardanti la loro assistenza e nella ricerca di soluzioni durature e sostenibili per loro;

5. affrontare la situazione dei minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, in un quadro di protezione dei minori;
6. promuovere meccanismi nazionali contro la tratta, compresi Meccanismi nazionali di rinvio, ove esistenti, e sistemi di protezione dei minori, ove opportuno, che riconoscano i bisogni e i diritti dei minori vittime della tratta, prevedere un'assistenza incentrata sulle vittime, informata sui traumi e adeguata all'età, applicare un approccio multidisciplinare, nel rispetto dei diritti umani, che tenga conto delle rispettive problematiche specifiche di genere di ragazze e ragazzi, e rispecchi, se del caso, i contributi e le raccomandazioni delle vittime della tratta nel fornire assistenza immediata e nella ricerca di soluzioni durature e sostenibili, nonché istituire meccanismi di rinvio appropriati per i minori;
7. prevedere che, nella misura possibile, qualsiasi valutazione dei bisogni di un minore vittima della tratta tenga conto dei suoi interessi e delle sue opinioni e delle necessità di assistenza, protezione e sicurezza;
8. adottare misure appropriate nel momento in cui un minore è stato individuato come vittima della tratta o se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un minore possa essere stato vittima di tratta al fine di garantire la sicurezza del minore, in particolare prevenendo abusi sessuali e di altro tipo, e l'ulteriore vittimizzazione, conformemente alle leggi nazionali; prevedere la possibilità di non imporre sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui sono state costrette a farlo, e fornendo adeguati programmi di recupero, reinserimento e/o rimpatrio, se del caso;
9. incoraggiare le autorità preposte all'applicazione della legge o altre autorità competenti, a seconda dei casi, a cooperare raccogliendo e scambiando informazioni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali, sui minori vittime di tratta e su coloro che rischiano di essere vittime della tratta di esseri umani, al fine di rafforzare la loro protezione e affrontare la questione dei minori scomparsi;
10. rafforzare la cooperazione nazionale, regionale e internazionale per prevenire e combattere la tratta dei minori, in particolare per quanto riguarda la segnalazione e la condivisione di informazioni sui minori vittime della tratta, compresi quelli non accompagnati, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali;
11. prendere in considerazione la nomina di un responsabile nazionale a cui i funzionari di altri paesi possano rivolgersi per richieste di informazioni sui minori vittime della tratta, compresi quelli scomparsi e/o quelli che intendono ritornare nei rispettivi paesi di origine;
12. promuovere gli sforzi volti a prevenire la tratta di bambini, contrastando la cultura dell'impunità e riducendo e affrontando la questione della domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento;

13. incaricare le strutture esecutive competenti dell'OSCE, conformemente ai loro mandati, nell'ambito delle risorse disponibili e in coordinamento con il Rappresentante speciale dell'OSCE e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, di continuare ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, nell'affrontare tutte le forme di tratta di bambini, anche massimizzando le conoscenze di base esistenti e assicurando al tempo stesso che non si verificino duplicazioni degli sforzi e dei programmi finanziati.

MC.DEC/6/18
7 December 2018
Attachment

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Santa Sede:

“Signor Presidente,

nell'unirsi al consenso sulla decisione del Consiglio dei ministri sul potenziamento degli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta di bambini, inclusi i minori non accompagnati, la Santa Sede desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE.

La famiglia ha un ruolo del tutto originale, indispensabile e insostituibile nell'educazione dei figli. I genitori, in particolare, hanno le responsabilità, i diritti e i doveri primari di crescere e guidare i figli.

Pertanto, la Santa Sede, riaffermando l'importanza della Convenzione sui diritti del fanciullo, ritiene che – alla luce dei diritti di quest'ultimo e di quelli dei suoi genitori e della sua famiglia, sanciti dalla suddetta Convenzione – qualsiasi valutazione dei bisogni del fanciullo e qualsiasi azione appropriata per garantirne la sicurezza non può prescindere dal rispetto dei diritti primari e inalienabili dei genitori.

Occorre mettere in atto disposizioni e misure appropriate per garantire che il principio dell'interesse superiore del minore e del ruolo della famiglia, in quanto cellula fondamentale della società che si occupa della protezione e del benessere dei bambini e degli adolescenti, sia preminente in tutte le decisioni che hanno un impatto fondamentale sulla vita di un minore.

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione e annessa al giornale della seduta relativamente a questo punto.

Grazie, Signor Presidente.”